

Raccomandata



Incarto n
36.2003.61

Lugano
14 luglio 2003

IR/cd

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

54

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 8 luglio 2003 di

N., xxx Xxx

contro

Y

in materia di indennità per perdita di guadagno

considerato, senza scambio di allegati,

ritenuto,

in fatto

- 1.1. Con foglio di trasmissione datato 10 luglio 2003 il Segretario Assessore della Pretura **X.**, senza adozione di provvedimento giudiziario e quindi declaratoria di irricevibilità, ha trasmesso a questo Tribunale Cantonale Assicurazioni una petizione, datata 8 luglio 2003, formulata da N. di **Xxx** ed incoata nei confronti della **Y SA**
CP. In uno con la petizione sono stati trasmessi i documenti annessi alla stessa (doc. A - E).
Copia del foglio di trasmissione è stata inviata al signor **N.**
- 1.2. Con la propria petizione N. evidenzia - per quanto attiene alla competenza - l'esistenza dell'art. 47 cpv. 2-4 della LSA :
"(...)
per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie, ai sensi della legge federale dei 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i Cantoni

prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il Giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

Il 1. gennaio 1996 è entrata in vigore nel Canton Ticino la legge di applicazione della LAMal (LCAMal) che, all'art. 75, prevede che "Le contestazioni degli assicuratori tra di loro, con i loro membri o con terzi concernenti assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. E' applicabile per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA." (cfr. doc. I)

Relativamente alla competenza per territorio l'attore così si è espresso:

" (...)

l'art. 16 Codice di Procedura Civile ticinese - applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 23 Legge Procedura Tribunale Cantonale Assicurazioni del Canton Ticino - dispone che è competente il Giudice del luogo in cui il convenuto è domiciliato, riservate le contrarie disposizioni di legge.

L'art. 28 della Legge federale sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privata (in seguito: LSA) precisa che, in caso di contestazioni relative al contratto d'assicurazione, l'assicurato ha la scelta fra il foro ordinario e quello del suo domicilio svizzero.

Riprendendo il contenuto dell'art. 28 LSA, l'art. 14, cpv. 4 delle Condizioni Generali del contratto d'Assicurazione, che interessa l'attore, prevede che lo stipulante l'assicurazione o l'avente diritto possono citare in giudizio la Y presso il foro giudiziario del luogo di domicilio in Svizzera del ricorrente. Quindi, nel caso in specie, tenuto conto che il signor N. risiede nel Canton Ticino, si opta per il foro giudiziario del suo luogo di domicilio in Svizzera." (cfr. doc. I)

Nel merito N. rileva di essere inabile al lavoro dal 10.4.2000 quale dipendente della G. di R. che ha stipulato un contratto con la Y di Lugano per la perdita di guadagno.

L'attore contesta il calcolo operato dall'assicuratore delle indennità a lui dovute.

in diritto

In ordine

- 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

- 2.2. Secondo quanto disposto dall'art. 1a LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.

La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Alla netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr. R. Spira, *Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire*, *Revue suisse d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift* 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spira, *Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie*, *Sécurité sociale* 5/1995, p. 256-259; P.-Y. Greber, *Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie*, in *Revue de droit administratif et de droit fiscal*, 3/4, 1996, p. 225-251).

Giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1. gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

Il 1. gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze, sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.

- 2.3. In concreto va **innanzitutto** esaminato se la petizione contro Y SA sia ricevibile.

Come visto al considerando precedente questo Tribunale deve giudicare delle vertenze relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie se praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal.

Per l'art. 13 cpv. 1 LAMal il Dipartimento autorizza gli istituti d'assicurazione che adempiono i requisiti della LAMal (assicuratori) a esercitare l'assicurazione sociale malattie. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) pubblica l'elenco degli assicuratori.

Nell'elenco degli assicuratori-malattie autorizzati Rentenanstalt Swiss Life non figura.

Per cui già solo per questo motivo la petizione è irricevibile per mancanza di competenza del TCA a giudicare la fattispecie.

- 2.4. Visto quanto precede, considerato che l'art. 126 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù del rinvio dell'art. 23 LPTCA, prevede che quando un atto è presentato ad una autorità giudiziaria incompetente, questa, d'ufficio, lo trasmette all'autorità competente e ne dà comunicazione alla parte che l'ha inoltrato.

Viste le argomentazioni addotte dall'attore, in sede di petizione, la petizione va trasmessa alla Pretura

Non si assegna ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

- 1.- **La petizione é irricevibile.**
L'incarto è trasmesso per competenza alla Pretura
- 2.- **Non si fa carico di tasse e spese alle parti e non si assegnano ripetibili.**
- 3.- **Intimazione alle parti.**
Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato

Il segretario

Ivano Ranzanici

Gianluca Menghetti